



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 278/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Contributi per il pagamento della tassa automobilistica dei veicoli ibridi"

relatore: A. MONTUORO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 7/3/2024 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 7/3/2024 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | |
| NUMERO ARTICOLI | |

ultimo aggiornamento: 11/03/2024

Normativa nazionale

D.M. 25 novembre 1998, n. 418 pag. 4

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali

L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17). pag. 9

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Normativa comparata

Regione Lombardia L.R. 29-12-2022 n. 34 (art. 14). pag. 20

Legge di stabilità 2023-2025.

Regione Marche L.R. 30-12-2022 n. 31 (art. 5). pag. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023).

Regione Liguria L.R. 28-12-2022 n. 15 (art. 5). pag. 24

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma (art. 3). L.P. 27-12-2021 n. 22 pag. 26

Legge provinciale di stabilità 2022.

Regione Abruzzo L.R. 20-1-2021 n. 1 (art. 19). pag. 28

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Regione Campania L.R. 3-8-2020 n. 36 (art. 5) pag. 40

Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria.

Emilia-Romagna L.R. 29-12-2020 n. 12 (Art.10) pag. 42

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021- 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)

Sicilia L.R. 12-5-2020 n. 9 (Art.7) pag. 43

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Regione Puglia L.R. 23-7-2019 n. 34 (Art.5) pag. 45

Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia.

Regione Basilicata L.R.18-8-2014 n. 26 (Art.37) pag. 47

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.

D.M. 25 novembre 1998, n. 418 [\(1\)](#).

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali [\(2\)](#).

1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni.

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'[articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) , ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'[articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) :

a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) ;

b) la soprattassa diesel, istituita con [decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1976, n. 786](#), relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'[articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#).

2. Controllo, riscossione e versamenti.

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'[articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) , si tiene conto dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi [\(3\)](#).

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

[\(3\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. [16, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133](#).

3. Accertamento, recupero, rimborsi.

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#) ; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) . Il Ministero

delle finanze provvede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

4. Applicazione delle sanzioni e contenzioso.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#) , il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#) e il [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473](#) .

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

5. Archivi delle tasse automobilistiche.

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) , le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo [\(4\)](#).

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del [decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1983, n. 53](#), su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'*articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* .

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4 ⁽⁵⁾.

9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi ⁽⁶⁾.

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

⁽⁴⁾ In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

⁽⁵⁾ In attuazione del presente comma, vedi il *D.M. 16 marzo 1999*.

⁽⁶⁾ La modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche è stata approvata con *D.Dirett. 7 gennaio 1999* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1999, n. 11) e con *D.Dirett. 18 marzo 1999*.

7. Ambito temporale di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.

L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17).

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

ART. 17. *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* [\(79\)](#)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

"ART. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'[articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'[articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992](#), ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei

contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. E' soppressa l'addizionale di cui all'[articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729](#).

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla [direttiva 91/441/CEE](#) del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla [direttiva 91/542/CEE](#) del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'[articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#).

6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'[articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362](#); non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'[articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla [legge 15 dicembre 1967, n. 1235](#). [\(67\)](#) .

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#). [\(68\)](#) [\(72\)](#) [\(80\)](#)

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività. [\(81\)](#)

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. [\(82\)](#)

13. I commi da 163 a 167 dell'[articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'[articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di

potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. [\(83\)](#)

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43](#), sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'[articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), si esercita a decorrere dall'anno 1999. [\(84\)](#)

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e dell'[articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952](#), sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). [\(74\)](#)

18. L'[articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), come modificato dall'[articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#), è sostituito dal seguente:

"ART. 94. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'[articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla [legge 23 dicembre 1977, n. 952](#), all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al [decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'[articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale [\(75\)](#) .

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative

introdotta con [decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'[articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'[articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire. [\(72\)](#) [\(73\)](#) [\(85\)](#)

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'[articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), nonché quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'[articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), sono soppressi.

26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'[articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, ed agli [articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'[articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

28. Al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla [direttiva 88/609/CEE](#) del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. [\(70\)](#) [\(72\)](#)

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. [\(69\)](#)

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#). Con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le norme regolamentari di applicazione [\(76\)](#) .

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#). Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'[articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'[articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica [\(77\)](#), viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'[articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996](#). Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#). Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla [legge 25 luglio 1952, n. 949](#), e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. [\(78\)](#)

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'[articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[36. Il comma 112 dell'[articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. [\(71\)](#)]

37. Il comma 11 dell'[articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](#), è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla [legge 23 dicembre 1977, n. 952](#), non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

[\(67\)](#) Comma così modificato dall'[art. 45, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'[art. 27, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#), a decorrere dall'1 gennaio 2000.

[\(68\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507](#) (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

[\(69\)](#) A norma dell'[art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#), i versamenti della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui al presente comma per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

[\(70\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 385, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(71\)](#) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 941), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010](#).

[\(72\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507](#) (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97

della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

[\(73\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondata, per la parte non compresa nella dichiarazione di illegittimità pronunciata con questa stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'[art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#); ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, dell'art. 18 e 26 sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'[art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965](#).

[\(74\)](#) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.M. 8 luglio 1998, n. 223](#).

[\(75\)](#) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il decreto 29 aprile 1998.

[\(76\)](#) Per le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, vedi il [D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416](#).

[\(77\)](#) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il [D.M. 25 maggio 1998](#).

[\(78\)](#) Per ulteriori contributi relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'ammodernamento del parco agromeccanico di cui al presente comma, vedi [l'art. 145, comma 36, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). Per il corrispondente decreto di attuazione, vedi il [D.M. 1° agosto 2001](#).

[\(79\)](#) Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la [lettera a\) del punto 1, Prov. 2 novembre 2010](#).

[\(80\)](#) Con [D.M. 25 novembre 1998, n. 418](#) è stato approvato il regolamento sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Con [D.M. 13 settembre 1999](#) è stata approvata la convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex [lege n. 264 del 1991](#) e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. Con [D.M. 27 settembre 1999](#) (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240, S.O.) sono state approvate le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della [L. 8 agosto 1991, n. 264](#), con gli archivi delle tasse automobilistiche. Con [D.M. 10 novembre 1999](#) è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

[\(81\)](#) La convenzione tipo di cui al presente comma è stata approvata con [D.M. 16 marzo 1999](#), ratificato con [D.M. 12 ottobre 1999](#). Con [D.M. 15 aprile 1999](#) è stata approvata la convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle poste

italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

[\(82\)](#) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con [D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11](#).

[\(83\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2, comma 63, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2006, n. 286](#).

[\(84\)](#) Per le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, vedi il [D.M. 27 dicembre 1997](#).

[\(85\)](#) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

Lombardia

L.R. 29-12-2022 n. 34 (art. 14).

Legge di stabilità 2023-2025.

Art. 14 Modifiche alla L.R. 10/2003.

1. Alla *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19-bis 1 dell'*articolo 44* sono inseriti i seguenti:

"19-bis 2. Per le finalità di cui al comma 19-bis, le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw acquistate, nuove o usate, nell'anno 2023, appartenenti alla classe emissiva euro 6 purché immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021, con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della **tassa automobilistica** purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento euro 0, 1 se alimentato a benzina oppure euro 0, 1, 2, 3 e 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta annuali se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di cui all'*articolo 7 della legge n. 99/2009*. Oltre alla suddetta esenzione della **tassa automobilistica** è concesso un contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione.

19 bis 3. Il contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, previsto dall'ultimo periodo del comma 19-bis 2, è riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come euro 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come euro 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata nell'anno 2023.";

b) al comma 19-ter dell'*articolo 44*, le parole "di cui ai commi 19-bis e 19-bis 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 19-bis, 19-bis 1, 19-bis 2 e 19-bis 3";

c) la lettera c quinquies) del comma 5 dell'*articolo 48* è sostituita dalla seguente:

"c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe euro 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.";

d) l'ultimo periodo del comma 5-ter 1 dell'[articolo 48](#) è sostituito dal seguente: "Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale sono definite le modalità applicative.";

e) dopo il comma 1 dell'[articolo 76](#) è aggiunto il seguente:

"1-bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è da intendersi applicabile esclusivamente per le attività di cui ai codici ATECO 2007 numeri 64 (intermediazione monetaria) 65 (assicurazione) e 66 (Altre attività di intermediazione).";

f) il comma 1 dell'[articolo 77-bis](#) è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 68/2011](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#) (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).".

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48 e del comma 1 dell'articolo 77-bis, come sostituiti dal presente articolo.

3. Dall'applicazione del comma 19-bis 2 dell'[articolo 44](#) della L.R.10/2003, come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo e dall'applicazione della lettera c quinquies) del comma 5 dell'articolo 48, come introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo si prevede per l'esercizio finanziario 2023 l'incremento di euro 7.180.000,00 del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione entrate del bilancio 2023-2025, incluso nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

4. Dall'applicazione del comma 19-bis 3 dell'[articolo 44](#) della [L.R. 10/2003](#), come introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è prevista nell'esercizio finanziario 2023 la spesa di euro 1.200.000,00 a valere sulle risorse della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 inclusa nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

5. Dall'applicazione del comma 1 dell'[articolo 77-bis](#) della L.R.10/2003, come introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, si prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la diminuzione di euro 160.000,00 annui

del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" - tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione entrate del bilancio regionale inclusa per il triennio 2023-2025 nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'[articolo 40 del D.Lgs. 118/2011](#), come riportato all'allegato 7 "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2023-2025"

6. Dalle restanti modifiche apportate alla [L.R. 10/2003](#) dal presente articolo non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Regione Marche

L.R. 30-12-2022 n. 31 (art. 5).

Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023).

Art. 5 Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive [\(2\)](#).

2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 6, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 25](#), a decorrere dal 29 dicembre 2023 e con applicabilità dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

Regione Liguria

L.R. 28-12-2022 n. 15 (art. 5).

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)

Articolo 5 *Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale.*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della **tassa** **automobilistica** regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della **tassa** **automobilistica** regionale, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.

3. Per l'anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della **tassa** **automobilistica** regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2023.

4. Le tre annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la **tassa** **automobilistica** per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della **tassa** **automobilistica** è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

6. L'esenzione di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e

successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma (art. 3).**L.P. 27-12-2021 n. 22****Legge provinciale di stabilità 2022.**

Art. 3 *Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della **tassa** **automobilistica** provinciale) della **legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.***

1. All'**articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. L'obbligo del pagamento della **tassa** **automobilistica** provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'**articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41** (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 marzo 1995, n. 85**, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5-ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'**articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo **codice della strada**), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della **tassa** **automobilistica** provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5-quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'**articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992** la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della **tassa** **automobilistica** provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5-quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della **tassa**.

5-sexies. Non si applicano i **commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953** (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 febbraio 1983, n. 53**, relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5-septies. I commi da 5-bis a 5-sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.";

b) alla fine del comma 6-ter sono inserite le parole: "Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.";

c) dopo il comma 6-septies sono inseriti i seguenti:

"6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, **esenzione** di sessanta mesi;

b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, **esenzione** di trentasei mesi;

c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, **esenzione** di ventiquattro mesi;

d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, **esenzione** di dodici mesi.

6 nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'**esenzione** opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di **esenzione**, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022."

Regione Abruzzo

L.R. 20-1-2021 n. 1 (art. 19).

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 22 gennaio 2021, n. 16 speciale.

Art. 19 *Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*

1. Alla [legge regionale 9 luglio 2020 n. 17](#) (Modifiche alla [legge regionale 20 maggio 2008, n. 6](#) (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 1](#) le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi, ";

b) al comma 1 dell'[articolo 2](#), che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'[articolo 4 della L.R. 6/2008](#), le parole "o scarsa produttività" sono soppresse.

2. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 21](#) (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#) nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'[articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362](#)), al comma 1 dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse.

3. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 24](#) (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'[articolo 2](#) è sostituito dal seguente: "3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) ed è

recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.".

4. Alla [legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40](#) (Integrazione alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'[articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) e ulteriori disposizioni), al comma 2-bis dell'articolo 2, come inserito dall'[articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualità 2020," sono soppresse.

5. Alla [legge regionale 11 agosto 2020, n. 26](#) (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'[articolo 5](#) le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti del Terzo settore";

b) al comma 1 dell'[articolo 55](#) le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge".

6. Alla [legge regionale 12 agosto 2020, n. 28](#) (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con [D.M. 8 settembre 1999, n. 350](#) del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#))" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi";

c) al comma 1 dell'[articolo 9](#) le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse.

7. Alla [legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29](#) (Modifiche alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 18](#), comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'[articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001](#)";

b) all'[articolo 23](#) della [L.R. 29/2020](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009";

2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al [D.M. 1444/1968](#)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

c) all'[articolo 25, comma 2](#), le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del [D.P.R. 380/2001](#)".

8. Alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 10, comma 01](#), come introdotto dall'[articolo 2, comma 1, lettera b\)](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo le parole "nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#))";

b) all'[articolo 23, comma 3](#), come sostituito dall'[articolo 7](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo le parole "provvedimenti deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento";

c) dopo l'[articolo 23-bis](#) è inserito il seguente:

"Art. 23-ter

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#) è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.";

d) all'[articolo 33](#), come sostituito dall'[articolo 10](#) della [L.R. 29/2020](#), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo." ⁽¹⁸⁾

9. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 30](#) (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti

da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'[articolo 4](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 152/2006](#), sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie [L.R. 30/2020](#)";

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei coipi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.";

b) all'[allegato 1](#) "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" è abrogata la sezione "Pagamento in misura ridotta".

10. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 31](#) (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera e\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "3-bis. Al comma 3 dell'[articolo 14 della legge regionale 10/2020](#) la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00."

11. Alla [legge regionale 20 novembre 2020, n. 32](#) (Provvedimenti di cui all'[articolo 109, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 18/2020](#) e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il [comma 1 dell'articolo 5](#) è sostituito con il seguente:

"1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'[articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio

regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.";

b) all'[articolo 6](#), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'[articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589](#) del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ".

12. Dopo il comma 3 dell'[articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente:
"3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#) della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

13. All'[articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45](#) (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono così sostituite "entro il 30 giugno 2021";

b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 13 è sostituito dal seguente: "13.";

c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 14 è sostituito dal seguente: "14.".

14. All'[articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

15. All'[articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141](#) (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'[articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)";

b) la lettera c-ter) è abrogata.

16. Al [articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66](#) (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo anno".

17. Alla [legge regionale 23 giugno 2020, n. 15](#) (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 8](#), all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della [legge regionale 31 luglio 2007, n. 32](#) (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche";

b) all'[articolo 9](#), comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport";

c) all'[articolo 9](#), comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;"

18. Al comma 9 dell'[articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse.

19. Alla [legge regionale 30 maggio 1974, n. 17](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8](#), in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 2](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

b) al comma 2 dell'[articolo 2-bis](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo"

20. Alla [legge regionale 31 luglio 2018, n. 23](#) (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 14](#) dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello nazionale, regionale e locale";

b) alla fine del comma 9 dell'[articolo 32](#) sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse";

c) al comma 4-bis dell'[articolo 93](#) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022";

d) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 146](#) le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025".

21. Al comma 14 dell'[articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10](#) (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020".

22. All'[articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".

23. Al documento allegato all'[articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5](#), (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 30%".

24. Dopo l'[articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18](#) (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)
1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso."

25. All'[articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39](#) (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020."

26. Alla [legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'[articolo 30](#) sono abrogate;
- b) dopo l'[articolo 41](#) è inserito il seguente:

"41-bis

(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bioedilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.

3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.

4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.

7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."

27. Al comma 2 dell'[articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96](#) (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro società in house providing, ".

28. Alla [legge regionale 24 agosto 2018, n. 26](#) (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'[articolo 1](#), le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

- b) al comma 3 dell'[articolo 3](#), le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi";
- c) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 4](#), le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni";
- d) al comma 1 dell'[articolo 5](#), le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni";
- e) al comma 2 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2022";
- f) al comma 3 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2022".

[29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) Marina Resort";
- b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici.";
- c) dopo l'articolo 5 (Requisiti tecnici dei campeggi) sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis
(Marina Resort)
1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.
2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.
3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.
5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.
Art. 5-ter

(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal [D.M. 6 luglio 2016](#) del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229](#), concernente revisione ed integrazione del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), in attuazione dell'[articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167](#)).

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5-quater

(Regolamento attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative." [\(15\)](#) .

]

30. Alla [legge regionale 27 giugno 2013, n. 18](#) (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'[articolo 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del [D.P.R. 1363/1959](#) e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'[art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#)). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'[articolo 14 della L. n. 241/1990](#) appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.";

b) al comma 1 dell'[articolo 29](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe";

c) al comma 8 dell'[articolo 29](#) le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta";

d) al comma 1 dell'[articolo 31](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe".

31. La titolarità dei procedimenti di cui alla [legge regionale 20 settembre 1988, n. 83](#) (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio.

32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'[articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55](#) (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della [legge regionale 31 luglio 2020, n. 19](#) (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.

33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'[articolo 40, comma 3, della L.R. 55/2013](#) proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.

33-bis. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro di carattere umanitario, artistico, scientifico e sociale, ammessi ed ammissibili a contributo ai sensi dell'[articolo 40 della L.R. 55/2013](#) e presenti nella graduatoria approvata nell'anno 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati a causa della pandemia nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, possono beneficiare del contributo relativo all'anno 2020, come concesso nella graduatoria stessa, se realizzati entro il 30 giugno 2021 [\(16\)](#).

34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" - è prorogato al 31.12.2021.

35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della *tassa automobilistica* [\(17\)](#).

36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.

37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

[\(15\)](#) Comma dapprima sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale e poi abrogato dall' *allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*, a decorrere dal 5 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 122, comma 1*, della medesima legge).

[\(16\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3*, a decorrere dal 6 febbraio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

[\(17\)](#) Per l'interpretazione autentica di cui al presente comma, vedi l' *art. 31, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 23*.

[\(18\)](#) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 19 marzo 2024, vedi l' *art. 108, comma 1, lettera v), L.R. 20 dicembre 2023, n. 58*.

Regione Campania

L.R. 3-8-2020 n. 36

Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria.

Art. 5

Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico [\(3\)](#).

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;

e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;

f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, è ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data.

5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continua a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.

6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cessa i suoi effetti a partire dal mese nel quale è formalizzato l'atto di vendita.

7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.

8. Sono ammessi al beneficio i veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;

b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.

(3) Articolo dapprima modificato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 29 giugno 2021, n. 5](#) e poi così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2023, n. 24](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 35, comma 1, della medesima legge](#)).

L.R. Emilia-Romagna 29-12-2020 n. 12 (Art.10)**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)****Art. 10** *Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici.*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

L.R. Sicilia 12-5-2020 n. 9 (Art.7)

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Art. 7 *Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.*

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'*articolo 6 della [legge regionale 24 agosto 1993, n. 24](#)* e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 2 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#)* e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;

e) **alla tassa automobilistica di cui alla [legge regionale 11 agosto 2015, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;**

f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge ⁽¹⁰⁾.

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'*articolo 6 della [legge regionale 7 giugno 1994, n. 22](#)* e successive modifiche ed integrazioni e delle

associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'*articolo 7 della [legge regionale 31 agosto 1998, n. 14](#)*, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'*articolo 1 della [legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24](#)*, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato ⁽¹¹⁾.

(10) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 14 ottobre 2020, n. 23*, a decorrere dal 16 ottobre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

(11) Ai sensi dell' *art. 6, comma 2, L.R. 16 dicembre 2020, n. 32* le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'anno 2021.

L.R. Puglia 23-7-2019 n. 34 (Art.5)**Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia.****Art. 5** *Azioni a sostegno dell'idrogeno.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo 2014-2020.

2. In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle misure di attuazione della programmazione esistente per:

a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private. Particolari forme di premialità sono riconosciute a favore di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali;

b) le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a tal fine, la sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con gestori di reti stradali e autostradali, le università e le imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione;

c) la realizzazione di impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

3. Al fine di incentivare l'utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del Trasporto pubblico di interesse regionale e locale (TPRL):

a) la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle

a combustione alimentati a idrogeno, mediante bandi dedicati o la previsione di criteri premiali;

b) la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede a determinare, in relazione ai servizi minimi di trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolto mediante veicoli dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno.

4. La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per la ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile e l'implementazione del car sharing basato su veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali.

5. Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'[articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462](#) (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463](#)), e per le cinque annualità successive, i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Al termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto.

L.R. Basilicata 18-8-2014 n. 26 (Art.37)**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.****Articolo 37** *Esenzione fiscale per le auto ibride.*

1. All'articolo [11](#) della [L.R. 21 dicembre 2012, n. 35](#), è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in euro 10.000,00 per il 2015 e euro 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150."

Regione Veneto

L.R. 5-4-2013 n. 3 (art. 7).

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.

Art. 7 *Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida.*

1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della **tassa** **automobilistica** regionale.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 140.000,00 per l'esercizio 2014 ed euro 280.000,00 per l'esercizio 2015, allocate nell'upb E0002 "**Tassa** **automobilistica** regionale", si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, della dotazione dell'upb U110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio pluriennale 2013-2015.
